

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO 1 COSTITUZIONE E FINI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

è costituita una associazione denominata: "ASSOCIAZIONE FUSELLIAMO".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Gradisca d'Isonzo (GO), Via Colombo n.c.26.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro.

Essa ha lo scopo di curare e diffondere la pratica dell'arte del tombolo e del merletto curando le relazioni sociali tra gli aderenti e i simpatizzanti di tale arte.

Tale scopo viene perseguito favorendo rapporti di cooperazione con altre associazioni ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, anche organizzando e partecipando a manifestazioni, convegni e studi, ivi compresa la pubblicazione di riviste periodiche, il tutto direttamente o indirettamente tramite altro Ente, società od organizzazione.

A tale scopo potrà dare avvio ad attività di ogni tipo, ivi comprese quelle di carattere commerciale, non in via prevalente, al fine di dare impulso e reperire risorse per lo scopo dell'associazione.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Assemblea Straordinaria degli Associati può, in ogni tempo, deliberare lo scioglimento dell'Associazione, fissando allo scopo le disposizioni e le modalità relative alla liquidazione del patrimonio sociale a favore degli Associati, salvo quanto previsto successivamente.

TITOLO 2 GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ART. 5 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi straordinari degli Associati e di terzi;
- c) dagli altri proventi connessi allo svolgimento delle attività sociali;
- d) dalle attività.

ART. 6 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituita da:

- a) tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) premi vinti dall'Associazione;
- c) eventuali avanzi di gestione accantonati a fondo di riserva, ovvero quali disponibilità di cassa.

ART. 7 - BILANCIO

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione che sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di marzo di ogni anno.

ART. 8 - QUOTE ASSOCIATIVE

Ciascun Associato dovrà contribuire alle spese per il funzionamento e per l'utilizzo, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e dei beni di pertinenza dell'associazione, nonché alle spese per tutte quelle attività necessarie al perseguimento dello scopo sociale, mediante il pagamento delle quote associative.

L'ammontare delle quote associative annuali viene stabilito dal Consiglio Direttivo, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea degli associati, e comunicato agli interessati per iscritto e, in caso di aumento delle quote annuali, mediante lettera raccomandata agli indirizzi degli Associati risultanti in segreteria.

Le quote devono essere corrisposte entro trenta giorni della approvazione del bilancio preventivo da parte della assemblea degli associati.

La morosità, contestata all'associato con lettera raccomandata, determina la cessazione dell'appartenenza alla Associazione, qualora non sia stata sanata entro un mese dal ricevimento della contestazione.

Le quote associative non sono trasmissibili.

ART. 9 - CATEGORIE

Gli associati si suddividono in:

- a) Fondatori;
- b) Onorari;
- c) Effettivi;

La ammissione quali Associati, ad eccezione che per le categorie dei Fondatori e degli Onorari, è regolata dal successivo art. 10.

In particolare:

a) **i Fondatori** sono le persone fisiche che hanno contribuito alla promozione e alla realizzazione dell'iniziativa, partecipando attivamente alla costituzione dell'Associazione.

La qualifica del Fondatore non viene a cessare fino allo scioglimento dell'Associazione.

I Fondatori dovranno corrispondere la quota associativa prevista per la relativa categoria ed in tal caso avranno tutti i diritti ed i doveri degli associati Effettivi.

I Fondatori che abbiano versato la quota associativa portano ricoprire cariche nell'ambito del Consiglio Direttivo.

b) **Gli Onorari** sono le persone fisiche che l'Assemblea ritenga di nominare a titolo di riconoscimento per la particolare attività svolta per lo sviluppo dell'Associazione ovvero per il particolare prestigio artistico e morale che la loro presenza comporta all'Associazione stessa.

La qualifica di Onorario viene a cessare con lo scadere di un triennio dalla nomina e potrà essere prorogata dall'Assemblea, per una sola volta e per un uguale periodo.

Gli Onorari che intendono partecipare alla vita dell'Associazione dovranno corrispondere la quota associativa prevista per la relativa categoria ed in tal caso avranno tutti i diritti ed i doveri degli associati Effettivi.

Gli onorari che abbiano versato la quota associativa potranno ricoprire cariche nell'ambito del Consiglio Direttivo.

c) **Gli Effettivi** sono le persone fisiche che condividono lo scopo dell'associazione e che svolgono attività artistica nell'interesse dell'Associazione.

Gli Effettivi partecipano alle Assemblee con diritto di voto, possono ricoprire cariche sociali, godono di tutti i diritti connessi alla partecipazione alla Associazione e sono tenuti al pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato ha un voto.

ART. 10 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione alla categoria di Associato è decisa dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione comporta la corresponsione in unica soluzione all'Associazione della quota associativa, oltre alle imposte se ed in quanto dovute, determinate anno per anno.

L'ammissione alle categorie di Associato Effettivo, esclusi ovviamente gli Associati Fondatori e gli Onorari, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa istruttoria e su proposta del Comitato di Ammissione, su domanda scritta.

Il Comitato di Ammissione, se istituito, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda esprime il proprio parere sull'ammissione o meno, senza obbligo di motivazione in caso di mancata accettazione, e lo sottopone al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

L'Ammissione definitiva degli associati potrà avvenire solo a condizione che sia stato espressamente accettato lo Statuto.

ART. 11 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato viene meno per le seguenti cause:

a) per dimissioni, che devono essere comunicate alla Segreteria della Associazione a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio sociale;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa per un periodo di oltre un mese dal ricevimento della diffida di cui all'art.8).

Gli associati decaduti per morosità potranno essere riammessi per decisione del Consiglio Direttivo, previa regolarizzazione delle quote scadute;

c) per radiazione dall'elenco degli Associati, ai sensi del presente statuto.

ART. 12 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve e patrimonio durante la vita dell'associazione salve norme inderogabili di legge in materia.

ART. 13 - INOSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Agli associati che abbiano violato le norme dello Statuto e delle deliberazioni degli organi Sociali o che, con il loro comportamento, abbiano leso gli interessi od il prestigio dell'Associazione, o che abbiano offeso altri associati, il Consiglio Direttivo per decisione è tenuto ad applicare uno dei seguenti provvedimenti:

- ammonizione: comporta l'espressione di biasimo per il fatto commesso e la diffida ad astenersi dal commetterne altri.

Essa deriva, altresì, l'immediata decadenza dalle cariche associative e l'ineleggibilità ad esse per un periodo non inferiore a due anni;

- esclusione: comporta la decadenza dalla qualità di Associato senza diritto ad alcun tipo di rimborso o restituzione sia in denaro che in natura.

L'Associato radiato non può essere riammesso all'Associazione.

I provvedimenti di ammonizione e esclusione vengono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata dal Presidente, ed il provvedimento di esclusione viene anche affisso in copia all'Albo Sociale.

I provvedimenti sanzionatori non potranno essere applicati prima che sia stato consentito all'interessato di svolgere la propria difesa; pertanto l'Associato, nei cui confronti si intende procedere, avrà la facoltà di chiedere l'audizione personale e/o di inviare memorie scritte entro dieci giorni dal momento in cui gli sia stato notificato l'avvio del procedimento disciplinare.

TITOLO 4

ORGANI E CARICHE ASSOCIATIVE

ART. 14 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato di Ammissione;

- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico

A garanzia della democraticità della struttura si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

ART. 15 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da essa adottate in conformità dello Statuto vincolano anche gli associati assenti e/o dissenzienti.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

a - in sede ordinaria, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto;

b - in sede straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, un numero di associati che rappresentino almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto;

L'Assemblea Ordinaria ha competenza esclusiva:

- sull'approvazione delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti oltre che del Bilancio annuale, consuntivo e preventivo;

- sulla ratifica delle delibere del Consiglio Direttivo che per Statuto devono essere confermate dall'Assemblea Ordinaria;

- sulle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Ammissione.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza esclusiva sulle deliberazioni riguardanti:

- mutamento di sede;

- modifiche dello Statuto;

- scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art.4 dello Statuto.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati dovranno essere affissi all'Albo Sociale, con il relativo Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e comunicati con avviso scritto, con lo stesso preavviso, a tutti gli Associati aventi diritto al voto.

ART. 17 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto gli Associati Effettivi, nonché i Fondatori e gli Onorari, purchè in regola con il pagamento delle relative quote associative.

Ciascun associato effettivo, o comunque in regola con il pagamento della quota, ha diritto ad un voto.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato.

Ogni Associato potrà rendersi portatore al massimo di 3 (tre) deleghe.

ART. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti Associati portatori di almeno la metà più uno dei voti spettanti; in difetto l'Assemblea dovrà essere di nuovo convocata.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione con l'intervallo di almeno una settimana tra le due date.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, dopo il decorso di sessanta minuti dell'ora di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria delibera sempre a maggioranza dei voti espressi e determinati secondo l'art. 17) del presente Statuto.

ART. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti Associati portatori di almeno tre quarti dei voti spettanti. In seconda convocazione l'assemblea si intenderà validamente costituita qualora decorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione, siano presenti portatori di almeno un terzo più uno dei voti spettanti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sempre a maggioranza dei voti espressi e determinati secondo l'articolo 17) del presente Statuto.

ART. 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza da un Presidente scelto dalla Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo e poi tra gli Associati Effettivi con preferenza per il più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se siano stati nominati, dai due scrutatori.

ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di sei membri che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo designa il proprio Presidente.

Designa altresì un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri e se sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta.

All'esecuzione delle delibere dell'Assemblea provvede il Consiglio Direttivo, direttamente o tramite delegati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti, indicati negli articoli precedenti e seguenti, possono essere esercitati dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato su mandato del Presidente mediante comunicazione scritta inviata anche via fax.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere in ogni caso convocato qualora sia formulata richiesta scritta da almeno due consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.

ART. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo indirizza ed organizza l'attività dell'Associazione per il conseguimento dello scopo sociale, così come definito all'art.3).

Esso ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- delibera l'ammissione degli Associati su proposta del Comitato di Ammissione;
- determina le quote associative;
- provvede al normale andamento della Associazione, alla conservazione dei beni, alla amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- delibera la stipula, la risoluzione, la modifica dei contratti in genere che ritenga utili per il raggiungimento dei fini della associazione;
- delibera di assumere e licenziare il Segretario, se estraneo, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni ed i compensi, adottando nei loro confronti i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari;
- emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo dell'Associazione;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- potrà conferire procure a terzi per il compimento di atti specifici e di categorie di atti.

ART. 23 - SOSTITUZIONE CONSIGLIERI

Qualora uno o più Consiglieri vengano a mancare per qualsiasi causa il Consiglio nella prima riunione utile procederà mediante cooptazione, alla sostituzione dei membri cessati.

I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino all'Assemblea Ordinaria successiva.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio e quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea entro 30 giorni perchè provveda alla nomina dell'intero Consiglio.

ART. 24 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente dell'Associazione, della quale ha la legale rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ART. 25 - VERBALI

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, sottoscritto dal presidente e dal Segretario, sarà conservato nel Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo.

ART. 26 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Alla nomina provvede l'Assemblea Ordinaria che elegge anche il suo Presidente.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo della contabilità dell'Associazione e del Bilancio, e ne riferisce all'Assemblea Ordinaria.

I Revisori possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Qualora il numero degli associati non sia superiore a dieci, sarà sufficiente la nomina di un Revisore Unico.

ART. 27 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio sociale dell'associazione si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo.

Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 28 - INTRASSIMISSIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

ART. 29 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO 5

ALTRE NORME E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 30 - NORMA RESIDUALE

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

ART. 31 - CONTROVERSIE

Eventuali divergenze e controversie tra gli associati saranno sottoposte per la loro composizione ad un Collegio Arbitrale composto da un numero dispari di membri, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti e quello o quelli necessari per la disparità dagli altri arbitri, o, in mancanza di accordo tra questi, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione.

Il Presidente del Collegio sarà scelto da uno degli arbitri nominati per raggiungere la disparità.

Gli arbitri giudicheranno in arbitrato rituale secondo diritto nell'osservanza delle norme del Codice di Procedura Civile.